

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE 22

Riunione del 23 febbraio 2005

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. G.Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Loredana DE SIMONE COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

- **OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI RASNA GIGDEM CAN**

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti ;
- accertato che con comunicato del 25-10-04 il dr. Ferdinando Du Chene De Vere - Presidente della Soc. Pulcher Lodi - ha sottoscritto ed inoltrato alla Top Volley, nella sua qualità di agente dell'atleta Rasna Gigdem Can, l'immediata rescissione del contratto, anticipandone anche la sostituzione con altre atlete, cui seguiva la successiva accettazione dell'atleta;
- che al di là di ogni delibazione in ordine alla affermazione della qualità di atto negoziale non recettizio del recesso, perché è questa la corretta chiave di lettura relativamente alla comunicazione Pulcher di rescissione del contratto e come sopra, va affermato il principio che i fatti, contestati alla Pulcher sono riferiti ad un'epoca quantomeno successiva a quella del 29.10.04;

- che, semmai, le censure che la Pulcher ha mosso all'atleta Rasna Gidem Can , sono da inquadrarsi nella mancata aspettativa di un risultato tecnico, ipotizzato al momento della sottoscrizione del contratto sportivo e conseguentemente inconciliabili con il profilo denunciato relativamente al principio della lealtà e probità sportiva, perchè la tutela in via giurisdizionale è ammessa relativamente a contrasti al regolamento e non può essere attivata per violazioni di mere aspettative, peraltro tecniche;
- accertato il corretto iter logico-giuridico seguito dalla Procura Federale , nell'adottare il provvedimento di archiviazione peraltro integrato da adeguata e corretta motivazione;
- ritenuto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione si presenta con il carattere della mera doglianza, nulla aggiungendo a quanto in atti, né esplicitando le ragioni in forza delle quali si riteneva ingiusta l'emissione del decreto di archiviazione nei confronti dell'atleta Rasna Gidem Can, tranne quelli ripetitivi di mero stile

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento a carico dell'atleta e dispone incamerare la relativa tassa.

Affisso il 3 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci